

Schema di Contratto

per l'acquisizione di prodotto e servizi IBM per Sogei

ID_2062

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE , NORME REGOLATRICI E CLAUSOLA DI PREVALENZA. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	5
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI	7
ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO	8
ARTICOLO 4 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	9
ARTICOLO 5 - DURATA CONTRATTUALE	9
ARTICOLO 6 - TERMINI E LUOGO DI CONSEGNA DELLA MERCE	10
ARTICOLO 7 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	12
ARTICOLO 8 - MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	13
ARTICOLO 9 - ULTERIORI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA	13
ARTICOLO 10 – GESTIONE DEL CONTRATTO	15
ARTICOLO 11 - PROPRIETÀ DELLE APPLIANCE, TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO E ALTRE CONDIZIONI DI LICENZA	16
ARTICOLO 12 - GARANZIE	17
ARTICOLO 13 - VERIFICA DI CONFORMITÀ	18
ARTICOLO 14 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE	20



ARTICOLO 15 – SERVIZI PROFESSIONALI	25
ARTICOLO 16 – PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE	26
ARTICOLO 17 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE	27
ARTICOLO 18 - PENALI	27
ARTICOLO 19 - CORRISPETTIVO	31
ARTICOLO 20 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	32
ARTICOLO 21 - TRASPARENZA DEI PREZZI	35
ARTICOLO 22 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	35
ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	37
ARTICOLO 24 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	39
ARTICOLO 25 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	39
ARTICOLO 26 - UTILIZZO DELLE APPLIANCE E DEI PRODOTTI SOFTWARE	40
ARTICOLO 27 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	41
ARTICOLO 28 - GARANZIA DEFINITIVA	42
ARTICOLO 29 - RECESSO	43
ARTICOLO 30 - RISOLUZIONE	44
ARTICOLO 31 – CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE	46
ARTICOLO 32 - INCOMPATIBILITÀ	46
ARTICOLO 33 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	46
ARTICOLO 34 - SUBAPPALTO	47



ARTICOLO 35 - OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:	47
ARTICOLO 36 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	48
ARTICOLO 37 - FORO ESCLUSIVO	49
ARTICOLO 38 - SUBINGRESSO NEL CONTRATTO	49
ARTICOLO 39 - CLAUSOLA BEST CUSTOMER	49
ARTICOLO 40 –COMPLIANCE SOFTWARE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È
DEFINITO.	



SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona di _____, in qualità di _____, giusta i poteri conferitigli da _____ in data _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “Sogei”)

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, (di seguito per brevità anche “Fornitore” o “Impresa”),

PREMESSO CHE

- a) l’art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (...)”;
- b) l’art. 4, comma 3 *ter* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...)Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 *ter* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti- nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei.



- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse.
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse di Sogei, per la prestazione delle attività indicate nell'art. 3.
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità previste, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, Sogei procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: _____ < *ove presente* > che il Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente _____;
- i) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi Allegati (Allegato I – Dichiarazione d'offerta; Allegato II - Capitolato tecnico; Allegato III- Allegato Privacy; Allegato IV Patto d'integrità; Allegati tecnici IBM presentati in sede di offerta, ivi incluso il Piano di Fatturazione approvato da Sogei), definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- j) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non espressamente dichiarato;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CONDIZIONI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE , NORME REGOLATRICI E CLAUSOLA DI PREVALENZA. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Le premesse di sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto così come gli Allegati di cui al punto i) delle Premesse, fatto salvo quanto di seguito espresso in caso di discordanza, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.



2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi Allegati:
- a) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
 - c) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
 - d) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - f) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
 - g) dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
 - h) dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016;
 - i) dalla legge sul diritto d'autore, legge n. 633/1941 e s.m.i.;
 - j) dal patto di integrità;
 - k) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente, consultabili sul sito internet della stessa;
 - l) da ogni altra normativa italiana e comunitaria applicabile al presente contratto.
3. In caso di discordanza o contrasto, il Contratto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip - nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore della Sogei S.p.A. - prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Impresa, a nulla valendo ulteriori clausole di prevalenza contenuti in tali ultimi documenti, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip e/o Sogei.
4. Eventuali modifiche agli Allegati – in quanto standard aziendali, che l'Impresa intende apportare in corso di esecuzione contrattuale - non avranno efficacia sul presente accordo, salvo espressa autorizzazione di Sogei e /o Consip, che dovrà /dovranno essere comunque preventivamente informate e rilasciare, se del caso, espressa autorizzazione all'efficacia delle suddette modifiche.
5. In considerazione che il presente Contratto disciplina in modo esaustivo le regole tra le parti, eventuali modifiche e difformità di esecuzione, di qualsivoglia natura, al Contratto dovranno farsi per iscritto, previo accordi tra Sogei e l'Impresa.
6. La Sogei S.p.A., ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.



7. E' designato quale Responsabile unico del procedimento il Dott. _____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, D. Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, d.lgs. 50/2016, il Dott. _____. L'Impresa ha comunicato alla Committente, prima stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Nel corpo del presente Contratto, i termini e le espressioni di seguito indicati debbono essere interpretati secondo le definizioni che vengono date in quest'articolo.
- a) **Ambiente Operativo Specificato:** è costituito da macchine e programmi con i quali un Programma IPLA è designato ad operare.
 - b) **Copia Autorizzata:** è la riproduzione di Programmi consentita in base alle condizioni di licenza del singolo Programma, direttamente o indirettamente, dal loro supporto originale dietro autorizzazione dell'Impresa.
 - c) **Informazioni relative alla licenza:** è il documento che contiene le informazioni specifiche di un Programma IPLA e contenuto nel libretto che accompagna il Programma. Le Informazioni relative alla licenza si possono trovare anche in file nella directory del Programma e presso il sito web <http://www.ibm.com/software/sla/>.
 - d) **Licenze d'uso IPLA S/390:** è un Programma IBM fornito in uso perpetuo, acquistato in soluzione unica e quotato in funzione della capacità elaborativa su cui è eseguito.
 - e) **Appliance o dispositivo:** sono prodotti del listino IPLA Passport Advantage e sono acquistati in soluzione unica che prevede Hardware e Software e non sono scindibili tra loro anche nell'uso. La licenza d'uso è fornita in uso perpetuo, ed è quotato in funzione della capacità elaborativa su cui è eseguito il programma.
 - f) **Amministrazione:** indica il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è proprietario dell'intero capitale di Sogei, con riferimento alle proprie strutture organizzative destinatarie dei servizi erogati dalla Sogei sia attraverso infrastrutture proprietarie che attraverso infrastrutture proprietarie delle singole strutture organizzative; rientrano nella presente definizione le altre Amministrazioni, ivi compresi gli Enti e le Società pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà attraverso le proprie infrastrutture informatiche, per disposizione legislativa o amministrativa, ogni altra attività di natura informatica; si intendono pertanto escluse tutte le attività che Sogei svolgerà in favore di altre Amministrazioni in regime di concorrenza al di fuori di una disposizione legislativa o amministrativa.



ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Sogei stipula con l'Impresa, che accetta, l'affidamento della fornitura dei beni e servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati:
 - a) Licenze del listino MLC ICA S/390 comprensive del servizio di manutenzione per 36 mesi come indicato nel capitolato tecnico alla tabella A;
 - b) Licenze del listino S/390 comprensive del servizio di manutenzione per 12 mesi come indicato nel capitolato tecnico alla tabella B;
 - c) Licenze del listino IPLA Passport Advantage in modalità AYCE comprensive del servizio di manutenzione per tutta la durata contrattuale come indicato nel capitolato tecnico alla tabella C;
 - d) Appliances del listino IPLA Passport Advantage comprensive del servizio di manutenzione per 12 mesi come indicato nel capitolato tecnico alla tabella D;
 - e) Licenze del listino IPLA Passport Advantage comprensive del servizio di manutenzione per 12 mesi come indicato nel capitolato tecnico alle tabelle E1, E2 ed E3;
 - f) Rinnovo del servizio di manutenzione delle licenze del listino IPLA S/390 per il periodo come indicato nel capitolato tecnico alle tabelle F1 e F2 ;
 - g) Rinnovo del servizio di manutenzione delle licenze del listino IPLA Passport Advantage per il periodo come indicato nel capitolato tecnico alle tabelle G1, G2, G3 e G4;
 - h) Rinnovo del servizio di manutenzione per le appliance del listino IPLA Passport Advantage per il periodo come indicato nel capitolato tecnico alle tabelle H1 e H2;
 - i) Servizi professionali.
2. I prodotti elencati alle lettere a), b), c), d), e), del precedente comma 1, definiti, per semplicità, anche *fornitura*, dovranno essere corredati dalla relativa documentazione tecnica e d'uso, redatta ove esistente in lingua italiana.
3. Le appliance e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica e conformi, salvo espressa autorizzazione alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnicoe nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
4. **(Con riferimento all'erogazione di servizi professionali).** L'Impresa prende atto ed accetta che la Sogei non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, se non nel limite del 10% dell'importo contrattuale complessivo relativo ai servizi professionali, riservandosi, pertanto, di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo.
5. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, ove applicabile, la realizzazione e la consegna dei prodotti, output, deliverable, derivanti o funzionali all'erogazione del servizio in favore di Sogei.



ARTICOLO 4 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Sogei si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Sogei si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella Dichiarazione d'offerta.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5 - DURATA CONTRATTUALE

1. Fermo restando la durata illimitata di tutte le licenze a tempo indeterminato installate nel corso del Contratto, quest'ultimo, con tutti i suoi adempimenti, spiega i suoi effetti dalla data della relativa sottoscrizione ed avrà termine il 31 dicembre 2021, e comunque fino al termine dell'erogazione del servizio di manutenzione dei beni oggetto del contratto. L'avvio



dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, contestualmente alla stipula.. Le parti convengono pattizamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della Sogei.

2. Al termine di validità del contratto deve intendersi cessato ogni rapporto e obbligazione tra le parti. Non potrà essere prevista alcuna situazione che determini rinnovo automatico del contratto. In caso vi fosse la volontà e le condizioni di legge di prolungare il presente rapporto, le parti stipuleranno un nuovo contratto. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016
3. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

ARTICOLO 6 - TERMINI E LUOGO DI CONSEGNA DELLA MERCE

1. Con riferimento alla fornitura dei prodotti software di cui al precedente articolo 3 comma 1, lettere, b), c) ed e) saranno consegnati entro 24 (ventiquattro) ore dalla stipula del contratto, attraverso la messa a disposizione sul sito per il download, mentre l'installazione sarà a carico di SOGEI. Pertanto, entro detto termine i menzionati prodotti dovranno essere scaricabili via internet in quanto per consegna si intende la messa a disposizione dei prodotti per il download degli stessi. Con riferimento alle licenze MLC, di cui all'art.3, comma 1 lett. a) si precisa che le stesse sono già installate presso i sistemi Sogei, in quanto trattasi di mero rinnovo dell'autorizzazione all'uso. Pertanto non è prevista attività di consegna.
2. Il Piano Operativo dovrà essere consegnato entro 30 giorni dalla stipula del contratto pena l'applicazione delle penali e si provvederà all'approvazione entro 10 giorni dalla relativa consegna.
3. Con riferimento alla fornitura delle appliance, di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera d), il Piano Operativo, conterrà tra l'altro:
 - i nominativi delle risorse che saranno impegnate nelle attività di consegna e installazione delle appliance, ivi comprese le risorse di imprese terze;
 - i mezzi di trasporto impegnati in ciascuna attività ed i tempi di esecuzione delle attività di consegna ed installazione.



4. Le attività di consegna e le relative attività di installazione, della fornitura di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d) devono in ogni caso essere svolte a perfetta regola d'arte e concluse dall'Impresa entro il termine previsto nel piano operativo, come concordato con Sogei, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. "Penali".
5. Sono a carico di Sogei la messa a disposizione dei locali, delle infrastrutture e della strumentazione necessarie alle attività di installazione della fornitura di cui all' art. 3 comma 1 lettera d).
6. Ultimate le operazioni di consegna ed installazione delle appliance, l'Impresa dovrà consegnare, entro il termine previsto dal *Piano Operativo*, al Direttore dell'esecuzione della Sogei un "Rapporto di Fine Installazione" sottoscritto dal Responsabile della fornitura, recante le seguenti indicazioni: data del documento, tipo, modello e numero seriale delle versioni delle appliance e dei prodotti software forniti e installati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei menzionati prodotti appliance e delle licenze software alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico.
7. In caso di consegna anticipata, la Sogei avrà facoltà di non prendere in consegna le appliance, ovvero di restituirla al Fornitore a spese di quest'ultimo, oppure di trattenerla facendo tuttavia decorrere il termine di pagamento dalla data di consegna e/o accettazione prevista nel contratto.
8. La consegna delle appliance avverrà presso la sede Sogei, sita in Roma via Mario Carucci 99 con accesso da via Mario Carucci 125, varco consegna merci, ovvero presso altra sede indicata nel Piano Operativo, con posizionamento in loco secondo le direttive date da Sogei.
9. Almeno 2 (due) giorni prima dell'inizio delle attività di consegna, salvo diversa indicazione di Sogei, il Fornitore dovrà mettere a disposizione di Sogei i dati identificativi dei beni che dovranno essere inviati alle caselle di posta Sogei, secondo quanto specificato di seguito:
-con riferimento alle appliance (di cui all'art. 3, c. 1 lett. d): asset@sogei.it, gestioneservizi ausiliari@sogei.it e consegne_hw@sogei.it. Di seguito si riporta il tracciato record, a cui l'Impresa dovrà attenersi per la consegna/invio dei dati: Repertorio Contratto; Tipologia; Costruttore; Modello; Matricola.
-con riferimento alle licenze e manutenzioni (di cui all'art. 3, c. 1 lett. b), c) ed e)): **asset_sw@sogei.it**.. Di seguito si riporta il tracciato record a cui l'Impresa dovrà attenersi per la consegna/invio dei dati: Repertorio Contratto; Produttore, Nome Licenza, Quantità, Unità di misura, Versione, Sistema Operativo. L'impresa dovrà inoltre comunicare: il link da cui scaricare la licenza d'uso del prodotto, nonché la chiave di accesso che consenta l'utilizzo della licenza stessa.
10. La merce dovrà essere corredata dalla relativa documentazione e manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica necessaria per il corretto utilizzo.



11. Tutte le consegne di cui al precedente comma 2 dovranno risultare da appositi documenti che dovranno riportare quanto segue: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) l'indicazione del numero di repertorio; iii) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi; iv) la data di effettiva consegna; v) il nominativo dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché i riferimenti dell'automezzo (marca tipo e targa) necessari per consentire l'accesso dell'automezzo stesso alle sedi Sogei. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa.
12. Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto Sogei, sulla documentazione di cui al comma 6, vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i della merce oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.
13. Si precisa che la consegna dei prodotti software e delle appliance nonché tutte le relative attività di installazione di cui ai precedenti commi del presente articolo si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, nessuno escluso. Fatto salvo eventuali modifiche richieste da Sogei sui termini proposti nel piano operativo, i termini previsti nel piano operativo approvato da Sogei devono intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali.
14. Qualora, a seguito di successive verifiche, e comunque, al termine della verifica di conformità, Sogei rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Sogei si riserva la facoltà di respingere la merce in consegna senza alcun addebito per la stessa.
15. La consegna della merce dovrà essere effettuata, nei termini di cui al successivo articolo, nei giorni feriali ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30, escluso il sabato, salvo diversa indicazione.
16. Ad ogni buon conto, con riferimento alle Licenze d'uso, si precisa che le stesse sono acquistate su territorio italiano.

ARTICOLO 7 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. I servizi richiesti dovranno essere eseguiti presso la sede Committente sita in Roma Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma _e/o dell'Amministrazione – o altra diversa sede di Committente e/o dell'Amministrazione situata in territorio italiano.
2. Ove dovesse rendersi necessario l'intervento del personale della Società presso la sede della Sogei e/o dell'Amministrazione, questo dovrà essere effettuato, nel totale rispetto delle norme di sicurezza ivi vigenti, durante il normale orario di lavoro della Sogei e/o dell'Amministrazione dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 20.00 salvo eventuali urgenze che implicheranno interventi anche al di fuori di tali orari e giorni.
3. Inoltre, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli



uffici della Sogei e/o dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Sogei medesima, dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati.

4. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Sogei, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele richieste dalla legge per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone a Sogei, a richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne Sogei e l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità ad eccezione di quanta ad a esclusiva competenza di quest'ultima.
2. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Impresa si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
3. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Sogei potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Sogei, prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, Sogei, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 9 - ULTERIORI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, e ove applicabili ai beni oggetto del presente contratto, anche quelli relativi:
 - all'imballaggio delle appliance e dei prodotti software, ove applicabile, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle appliance e dei prodotti software, ove applicabile, nei locali di Sogei. Si precisa che l'Impresa, previa comunicazione a



Sogei ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 105, comma 2, si potrà avvalere per tali attività di imprese terze specializzate, comunque per un importo inferiore al 2% del corrispettivo del presente contratto, tale da non configurare subappalto ai sensi dell'art. 105 D.lgs. 50/2006 e s.m.i. L'utilizzo di tale facoltà dovrà essere comunicata nel Piano Operativo;

- alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. La rimozione dei residui, di cui al presente punto dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato Sogei. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti;
 - al ritiro delle apparecchiature Sogei come dettagliato nel capitolato tecnico, con contestuale eventuale rimozione dei residui.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente Contratto e negli ulteriori suoi allegati.
3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore in Italia e nell'Unione Europea, ove applicabili all'oggetto contrattuale di riferimento, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di ulteriori compensi, a tal titolo, nei confronti di Sogei per l'adempimento di dette norme e prescrizioni.
4. Le appliance ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Sogei alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Sogei e/o l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, in materia di diritto d'autore e sanitarie vigenti nei limiti di cui al comma 4.



6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Sogei di procedere alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Sogei, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto anche con riferimento a quanto potrà essere richiesto da ANAC nell'ambito della attività di vigilanza collaborativa ai sensi del Regolamento del 9 dicembre 2014.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Sogei, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di risolvere il presente Contratto sulla base di quanto previsto al successivo articolo 30 "Risoluzione".

ARTICOLO 10 – GESTIONE DEL CONTRATTO

1. Ai fini della gestione del presente Contratto viene individuato il responsabile della fornitura per l'impresa nella persona del Dott..... che dovrà assicurare la propria reperibilità durante l'esecuzione della fornitura, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì; in particolare, tale responsabile sarà l'unico interlocutore della SOGEI per l'organizzazione delle attività oggetto della Fornitura.
2. Sarà costituito un Comitato di Gestione del presente Contratto costituito da personale SOGEI.

In particolare per SOGEI:

_____ in qualità di responsabile tecnico e direttore dell'esecuzione;
_____ in qualità di responsabile legale;
_____ in qualità di responsabile amministrativo;
_____ in qualità di segretario del CGC (Comitato Gestione Contratto).

I Rappresentanti IBM saranno nominati con comunicazione scritta dell'Impresa entro 30 giorni solari dalla sottoscrizione del presente Contratto.

Tale Comitato si riunirà su richiesta delle parti per dirimere ogni questione relativa sia all'organizzazione delle attività, sia, ove fosse necessario, all'interpretazione di parti del presente Contratto.

3. Relativamente ai Servizi Professionali il Direttore dell'esecuzione (DDE), sulla base della documentazione fornita dall'Impresa e della documentazione predisposta dai fruitori del servizio, provvederà, entro il mese successivo a quello in cui i Servizi Professionali sono stati erogati, a rivedere e verificare l'effettiva erogazione degli stessi alle condizioni previste nel relativo verbale di affidamento. A seguito di tale verifica, che è considerata presupposto essenziale alla emissione delle fatture di cui al successivo articolo, il DDE produrrà e invierà via PEC all'Impresa un documento di Verifica di Conformità (VdC) con l'indicazione di quanto approvato.



ARTICOLO 11 - PROPRIETÀ DELLE APPLIANCE, TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO E ALTRE CONDIZIONI DI LICENZA

1. Sogei acquisisce la piena proprietà dell'apppliance e la titolarità delle licenze d'uso a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'articolo "Verifica di conformità", a prescindere dall'avvenuto pagamento; la responsabilità per perdite e danni intervenuti a seguito della consegna delle appliance è da intendersi attribuita alle parti in funzione delle specifiche attività di competenza come previste dal contratto.
2. Le licenze d'uso dei prodotti software IPLA S/390 e IPLA Passport Advantage, di cui all'art. 3 comma 1, lettere b) c) ed e), nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse a Sogei in modo perpetuo, non esclusivo e non trasferibile se non nei confronti dell'Amministrazione; Sogei ne sarà titolare a partire dalla "Data di accettazione della fornitura"; le licenze dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale della Sogei, dell'Amministrazione e di terzi da questa autorizzati nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente contratto e suoi allegati. Con riferimento alle licenze, la Sogei deve intendersi quale unico titolare delle licenze oggetto del presente contratto. Con riferimento alla disciplina sull'utilizzo delle licenze si rimanda a quanto disciplinato sulla normativa del diritto d'autore (legge n. 633/1941 e s.m.i).
3. Le licenze del listino MLC ICA S/390 di cui all'art. 3 comma 1, lettere a), nonché la relativa documentazione, sono concesse a Sogei a tempo determinato, non esclusivo e non trasferibile, fermo restando quanto previsto dalla clausola di subingresso; le licenze dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale di Sogei e di terzi da questa autorizzati, che operino presso le infrastrutture di Sogei. Si riporta di seguito che:

- (i) Sogei può utilizzare i Programmi ICA S/390, in accordo con le relative condizioni incluse le Condizioni Integrative allegate all'Offerta, che regolano i termini e le condizioni di eleggibilità a determinati canoni ricorrenti senza incorrere in ulteriori addebiti economici oltre a quanto previsto nel corrispettivo contrattuale, a condizione che il Valore di Inventario Effettivo non ecceda gli importi di seguito specificati ("Massimali Annuì")

Periodo	Data di Inizio Periodo	Data di Fine Periodo	Massimali Annuì
2019	01/01/2019	31/12/2019	
2020	01/01/2020	31/12/2020	
2021	01/01/2021	31/12/2021	

- (ii) Sogei concorda che: 1) i Massimali Annuì sono stati fissati sulla base di inventari, sistemi operativi e proiezioni di crescita forniti da Sogei; e 2) può superare i Massimali Annuì senza incorrere in corrispettivi aggiuntivi all'interno dei limiti di seguito riportati:



Periodo	Importo massimo di protezione(€)
2019	250.000
2020	250.000
2021	250.000

- (iii) Se, in qualunque momento, il Valore di Inventario Effettivo eccederà il relativo Massimale Annuo comprensivo dell'importo di protezione, Sogei concorda di pagare l'importo eccedente. Se si determina che in qualunque momento Sogei utilizza le licenze in maniera diversa da quelle che sono le condizioni di utilizzo previste, con impatti sul Valore di Inventario Effettivo (ad.es qualificazione ai criteri di aggregazione Parallel Sysplex o di utilizzo dei Programmi in modalità zNalc), quest'ultimo verrà ricalcolato usando le corrispondenti condizioni di metrica previste per la determinazione del canone.
- (iv) In tutti i casi in cui si verifichi un livello di consumo eccedente il Massimale Annuo di Riferimento, comprensivo dell'importo di protezione, nonché un uso non autorizzato dei programmi ICA/S390, l'Impresa elaborerà il prospetto del dovuto per la parte eccedente tale Massimale Annuo di Riferimento, comprensivo dell'importo di protezione, e lo trasmetterà all'Amministrazione almeno 60 giorni solari prima della fatturazione. L'Impresa applicherà il listino allegato al contratto in oggetto e presente nell'offerta economica. Il listino di riferimento ha valenza per tutta la durata contrattuale. L'Impresa si impegna inoltre a fornire, nel caso di consumo eccedente il Massimale Annuo di Riferimento, comprensivo dell'importo di protezione, le MSU effettivamente utilizzate, nonché tutti gli strumenti che consentono a Sogei di verificare il consumo eccedente i massimali annui ed il relativo corrispettivo dovuto.
- (v) In tutti i casi in cui si verifichi un livello di consumo inferiore il Massimale Annuo di Riferimento, l'impresa riconoscerà un credito pari all' 80% (fattore di recupero) della differenza tra il valore annuale di inventario effettivo e il massimale annuo MLC per tale periodo. Tale credito sarà incluso nella successiva fattura relativa ai canoni MLC.

ARTICOLO 12 - GARANZIE

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle appliance, delle componenti e dei materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che le appliance, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano difformi, anche solo parzialmente, dalle specifiche tecniche contenute nella documentazione di prodotto.
3. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o



a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele

4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Sogei restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo "Verifica di conformità".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa anche ad una soltanto delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Sogei, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 30 "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 13 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Per la fornitura:

1. La verifica di conformità avverrà con diverse modalità, come meglio espresso in seguito, a seconda della natura e delle caratteristiche delle componenti dell'oggetto contrattuale, e comunque considerate idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. Sarà realizzata, comunque, in contraddittorio tra le parti, ed effettuata, per Sogei, direttamente dal Direttore dell'esecuzione del Contratto ovvero da una Commissione all'uopo nominata.
2. Per quanto riguarda i prodotti software di cui all'art. 3 comma 1 lettera a), in considerazione di quanto già precisato all'art. 13, comma 4, ferma restando la possibilità di Sogei di svolgere tutte le ulteriori verifiche ritenute all'uopo necessarie, la verifica di conformità avrà ad oggetto la presa d'atto di Sogei dell'effettiva possibilità di utilizzare le suddette licenze, già installate presso Sogei medesima. Per quanto riguarda i prodotti software di cui all'art. 3 comma 1 lettere b), c) ed e), la verifica di conformità sarà tesa a verificare che:
 - a. l'effettiva disponibilità del download del software IBM sul sito web indicato dall'Impresa;
 - b. la corrispondenza del software messo a disposizione di Sogei rispetto a quanto ordinato.



3. Per quanto riguarda le appliance di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera d), la Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se tutte le componenti hardware e software risultino funzionare correttamente, secondo le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico nonché nella documentazione tecnica e d'uso fornita dall'Impresa.
4. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che l'Impresa ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.
5. Nel caso di esito positivo della singola verifica di conformità, sia delle appliance che delle licenze, la data del verbale della relativa verifica di conformità verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" da parte di Sogei.
6. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo "Penali". Tutti gli oneri che la Sogei dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
7. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Sogei, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 30 "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.
8. La Sogei si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
9. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
10. Il soggetto incaricato dalla Sogei, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
11. Su richiesta dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
12. Le parti espressamente convengono che, le verifiche di conformità si dovranno concludere entro 30 giorni dalla data del "Rapporto di fine installazione" relativamente alla fornitura del precedente articolo 3, comma 1, lettera d); entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna per i prodotti software di cui alle lettere b), c), ed e), entro 30 giorni con cadenza trimestrale posticipata per i prodotti software di cui alla lettera a).

Per i servizi:

13. In corso di contratto, la Sogei effettuerà, altresì, la verifica di conformità delle prestazioni del servizio di manutenzione e dei servizi professionali, che sarà volto a certificare che le



prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale, nonché nel rispetto dei livelli di servizio.

14. Con riferimento ai servizi professionali la verifica di conformità sarà rilasciata dalla Sogei attraverso i riscontri effettuati dal DDE, nel rispetto delle modalità riportate all'articolo 10.
15. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale, la cui data varrà quale Data di accettazione del servizio nel periodo di riferimento.
16. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
17. Le parti espressamente convengono che, le verifiche di conformità si dovranno concludere entro 30 giorni successivi al trimestre di riferimento relativamente alla fornitura del precedente articolo 3, comma 1, lettere f), g), h);
18. Su richiesta dell'Impresa, Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

Disposizioni comuni per la fornitura e per i servizi:

19. Fatta salva l'applicazione di penali, nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo Sogei, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui Sogei riterrà ripristinate, da parte del fornitore, le sopracitate anomalie.
20. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 30 "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.
21. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Sogei, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi.
22. Tutti gli eventuali oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
23. Si precisa che, sia con riferimento alla fornitura che ai servizi, una volta conclusa positivamente la verifica di conformità, secondo quanto stabilito nei precedenti commi, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

ARTICOLO 14 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE



1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione sia per le appliance che per le licenze software a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" e per l'intera durata contrattuale ed anche per le licenze software e le appliance già in uso. I primi 12 mesi del servizio di manutenzione, per le licenze software e per le appliance acquistate nel presente contratto devono intendersi in garanzia, i successivi 24 mesi sono a pagamento e retribuiti nelle modalità espresse nell'articolo "Fatturazione".
2. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Sogei, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo "Corrispettivo".
3. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
4. Il servizio di manutenzione SW comprende la fornitura di eventuali aggiornamenti (nuove release), ovvero di nuove versioni, se correttive di malfunzionamenti, che l'Impresa dovesse rendere disponibili. Al fine di offrire un servizio di manutenzione e supporto ai Prodotti Software IBM, oggetto del presente Contratto, l'Impresa potrà avvalersi della presenza di consulenti dei Laboratori IBM. Si precisa che, ai fini del presente contratto, per malfunzionamento si intende qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità delle funzionalità del software oggetto della fornitura.
5. L'impresa dovrà fornire alla Sogei con cadenza mensile una "newsletter" inerente l'elenco degli aggiornamenti software rilasciati dall'Impresa stessa nel corso del mese precedente fermo restando che in caso di aggiornamenti legati alla copertura di problematiche di sicurezza e/o salvaguardia dei dati, ne venga data pronta evidenza. Tale newsletter verrà fornita a fronte di una registrazione gratuita sul sito _____
6. Inoltre a fronte di una registrazione gratuita sul sito _____ l'impresa fornirà alla Sogei notifiche proattive su 'correzioni' per problemi e criticità note che includono potenziali problematiche di sicurezza e/o salvaguardia dei dati. La periodicità di invio di tali segnalazioni può essere personalizzata al fine di ricevere segnalazioni più tempestive.
7. Della avvenuta messa a disposizione degli aggiornamenti e delle correzioni farà fede l'invio delle "newsletter" di cui al precedente comma 5.
8. Ove dovesse rendersi necessario l'intervento del personale dell'Impresa presso la sede della SOGEI, questo dovrà essere effettuato, nel totale rispetto delle norme di sicurezza ivi vigenti,



durante il normale orario di lavoro della SOGEI dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 20.00 salvo eventuali urgenze che implicheranno interventi anche al di fuori di tali orari e giorni.

9. Le problematiche dovranno essere risolte dall'Impresa attraverso una delle seguenti attività:
 - invio di un nuovo Release, contenente la correzione, o segnalazione della banca dati dal quale lo stesso può essere prelevato;
 - fornitura di una correzione ("fix", "temporary fix"), di una procedura di esclusione ("bypass", "circumvention"), ovvero di una restrizione d'uso permanente;
 - confermare che il problema sarà risolto in un nuovo Release, o che il Programma opera secondo le sue Specifiche.
10. Il servizio di manutenzione sarà prestato dall'Impresa tramite la distribuzione dei nuovi Release, correzioni ed esclusioni.
11. A fronte dell'annuncio di nuovi Release di uno dei Programmi oggetto del presente contratto, che comprendono tutte le correzioni fino a quel momento disponibili, l'Impresa avrà facoltà di interrompere i servizi per i Release precedenti, fermo restando l'erogazione del servizio di manutenzione per i nuovi Release. IBM comunicherà la data di fine del supporto (cosiddetta "End of Support") con un preavviso di 12 mesi, tramite e-mail inviate ai referenti Sogei destinatari delle newsletter relative agli aggiornamenti. In caso di malfunzionamento derivante dall'utilizzo di una release non aggiornata, ove non siano già trascorsi i dodici mesi dalla comunicazione di fine supporto, al fine di fornire il supporto richiesto, IBM potrà richiedere che Sogei installi la versione più aggiornata, purché IBM dia evidenza della correlazione tra il malfunzionamento segnalato e l'utilizzo della release non aggiornata.
12. La Sogei comunicherà all'Impresa, mediante segnalazione telefonica all'apposito centro di supporto dell'Impresa, i problemi riscontrati secondo le modalità richieste dal supporto, indicando il livello di severità del malfunzionamento, e riceverà contestualmente dall'Impresa le eventuali indicazioni per preparare la documentazione necessaria a descrivere i difetti riscontrati. Per i malfunzionamenti software di livello critico il centro di supporto è disponibile 365 giorni l'anno per 24 (ventiquattro) ore al giorno. Per facilitare e rendere tempestive le comunicazioni di notifica dei malfunzionamenti IBM indicherà uno o più nominativi di persone che saranno dedicate a supportare Sogei nelle relazioni con i Centri di Assistenza e ad accelerare i tempi di intervento.
13. Prima di richiedere l'intervento dell'Impresa, la Sogei si impegna a verificare che il/i Programma/i malfunzionante/i sia/siano stato/i installato/i, sia/siano usato/i come indicato nei manuali e che l'Ambiente Operativo corrisponde a quello indicato nella documentazione del/i Programma/i stesso/i; la Sogei, inoltre, applicherà le procedure di prima diagnostica indicate nei manuali ("Troubleshooting") che l'Impresa fornirà unitamente ai Programmi.



14. Qualora, a seguito di verifica congiunta, si evidenzi che il malfunzionamento non è dovuto al programma nessuna penale sarà applicata all'Impresa. Ove viceversa si evidenzi che il malfunzionamento è dovuto al programma troverà applicazione quanto specificato nel successivo comma.

15. A seguito dell'intervenuta segnalazione del malfunzionamento e/o dell'anomalia, l'Impresa è tenuta ad adoperarsi, attivando tutte le strutture a sua disposizione, per la diagnosi dell'errore e per l'individuazione e la correzione del malfunzionamento e/o dell'anomalia riscontrati e, comunque, secondo le modalità e con la tempistica descritta nella tabella che segue:

Gravità malfunzionamento	Tempo di presa in carico del malfunzionamento	Tempo di risoluzione
Critica	2 ore	entro 2 (due) giorni lavorativi dalla presa in carico del malfunzionamento
Alta	4 ore	entro 2 (due) giorni lavorativi dalla presa in carico del malfunzionamento
Media	1 giorno lavorativo	entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presa in carico del malfunzionamento
Bassa	2 giorni lavorativi	entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla presa in carico del malfunzionamento

A fronte dei tempi di risoluzione sopra indicati sono previsti dei *"follow up"*, ovvero l'Impresa dovrà tenere aggiornata Sogei sullo stato dell'arte secondo le tempistiche di seguito indicate:

- Entro 4 ore lavorative per gravità **critica**
- Entro 8 ore lavorative per gravità **alta**
- Entro 16 ore lavorative per gravità **media**
- Entro 16 ore lavorative per gravità **bassa**

16. Ai fini di cui alla precedente tabella le Parti si danno atto che, per l'individuazione della tipologia di gravità di malfunzionamento in essere, faranno fede le seguenti definizioni:

- Critica: la soluzione software adottata risulta bloccata o totalmente non funzionante e non esiste al momento della segnalazione alcun workaround applicabile; la situazione di blocco riguarda un'attività "business critical" di Sogei;
- Alta: un prodotto della soluzione software adottata, utilizzato per un'attività "business critical" non funziona e non esiste al momento della segnalazione alcun workaround applicabile; il malfunzionamento ha un significativo impatto operativo e rende parziale la fruizione della soluzione adottata;
- Media: un prodotto non funziona come previsto nella relativa documentazione; il



malfunzionamento ha un impatto operativo secondario e comunque la soluzione adottata è funzionante ma non nelle modalità e performance richieste;

- Bassa: alcune funzionalità secondarie della soluzione adottata risultano degradate o non corrispondenti agli standard richiesti.

17. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, un workaround, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
18. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine di cui al precedente comma 14, Sogei applicherà le penali di cui al successivo articolo "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
19. Qualora, in contraddittorio fra le Parti, si accerti che per la correzione del malfunzionamento segnalato sia necessario un tempo superiore a quello indicato nella tabella di cui al precedente comma 14, ferma restando la fornitura di una soluzione temporanea (workaround) al malfunzionamento nei medesimi termini previsti, le Parti concorderanno il termine per la correzione del malfunzionamento provvedendo a riportare in apposita Nota il nuovo termine concordato per la correzione stessa. In caso di mancata risoluzione del malfunzionamento nel termine riportato nella citata Nota, Sogei provvederà ad applicare le penali in conformità al livello di gravità del malfunzionamento come da tabella precedente.
20. E' obbligo dell'Impresa rendicontare alla Sogei, con cadenza mensile, lo stato degli interventi e delle attività svolte, unitamente alle soglie rilevate per i livelli di servizio e gli indicatori previsti.
21. Le nuove release e gli aggiornamenti dei programmi IBM, non appena disponibili, possono essere fruiti da Sogei tramite servizio on-line.
22. La manutenzione hardware delle appliance sia già in uso, sia acquistate nel contratto in essere, prevede la disponibilità di parti di ricambio, che dovranno essere nuove e identiche alle parti sostituite; le parti sostituite verranno ritirate dall'Impresa stessa che ne acquisirà la proprietà ad eccezione di quanto disciplinato al successivo comma 25. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo "Garanzie".
23. Tali livelli di servizio di manutenzione HW potranno essere garantiti, laddove necessario, anche attraverso il posizionamento presso la sede Sogei di equivalenti macchine spare da utilizzare in sostituzione delle apparecchiature guaste.
24. In caso di interventi che prevedono la sostituzione dell'intera apparecchiatura, l'intervento sarà considerato concluso nel momento in cui la nuova apparecchiatura sarà configurata con lo stesso firmware e funzionalità dell'apparecchiatura che andrà a sostituire e che tale apparecchiatura sia equivalente o superiore a quella sostituita.



25. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle appliance e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
26. La segnalazione di malfunzionamenti hardware avviene secondo quanto riportato nei precedenti commi, in particolare, come per il malfunzionamento Software di livello critico, il centro di supporto è disponibile 365 giorni l'anno per 24 (ventiquattro) ore al giorno.
27. A seguito dell'intervenuta segnalazione del malfunzionamento Hardware, l'Impresa è tenuta ad adoperarsi, attivando tutte le strutture a sua disposizione, per l'individuazione e la correzione del malfunzionamento Hardware e l'eventuale sostituzione delle parti di ricambio secondo le modalità e con la tempistica descritta nella tabella che segue:

Tempo di presa in carico del malfunzionamento	Tempo di risoluzione
2 ore	8 ore lavorative

28. Nel caso di malfunzionamento o rottura di parti ridondate (che hanno un pool di componenti equivalenti a disposizione che sostituiscono la parte danneggiata senza impatti sul servizio) si intende malfunzionamento bloccante, il malfunzionamento/rottura di almeno il 30% dei dispositivi in pool disponibili al sistema. Oltre tale limite sarà necessario intervenire nei tempi stabiliti dal contratto.
29. La Sogei può richiedere che in caso di sostituzione del disco, il dispositivo guasto sia sottoposto a processo di smagnetizzazione. Il processo di smagnetizzazione è a totale carico della Sogei stessa. La Sogei provvederà inoltre, entro 30 gg solari dalla data di sostituzione del componente, a rendere disponibile all'Impresa il disco sottoposto al processo di smagnetizzazione integro dal punto di vista fisico e totalmente inutilizzabile.

ARTICOLO 15 – SERVIZI PROFESSIONALI

1. L'Impresa si obbliga a prestare i servizi professionali di cui all'art. 3 comma 1 lettera j), previa richiesta della Sogei, che si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. I servizi dovranno essere erogati secondo modalità tempo e spesa durante il normale orario di lavoro della Sogei e/o dell'Amministrazione dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 20.00, salvo eventuali urgenze che implicheranno interventi anche al di fuori di tali orari e giorni. Tali interventi saranno concordati con l'Impresa e saranno contenuti entro un massimale pari al 2% del corrispettivo contrattuale dei servizi professionali.



3. Sogei e/o l'Amministrazione attiverà il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i, mediante apposita comunicazione all'Impresa. L'Impresa si impegna ad attivare il servizio entro 5 (cinque) giorni lavorativi, pena l'applicazione delle penali.
4. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato nelle modalità espresse nella richiesta di attivazione del servizio, e sarà sottoposto all'approvazione del Comitato di gestione, che verificherà la quantificazione nonché che i servizi siano stati erogati nel rispetto delle prescrizioni espresse.

ARTICOLO 16 – PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30 comma 3, d.lgs. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone a Sogei, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne Sogei e l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce alla Sogei la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute da Sogei non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte di



Sogei e a garantire la continuità del team di lavoro.

6. Il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e Sogei, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività , che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte di Sogei ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte di Sogei iii) inserite nell'organizzazione di Sogei
7. Sogei si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.

ARTICOLO 17 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.lgs. 50/2016 in caso di ottenimento da parte di Committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, la Sogei provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi .
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.
4. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, la Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 18 - PENALI



1. In ossequio al principio di proporzionalità e per garantire un giusto equilibrio contrattuale, le penali da ritardo vengono calcolate non già sull'ammontare netto contrattuale, quanto sul corrispettivo di riferimento di ciascun specifico oggetto contrattuale
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine per la consegna del Piano Operativo, di cui all'art. 6 comma 2, Sogei applicherà una penale pari 0,3 per mille del corrispettivo della fornitura di cui all'art. 3 comma 1 lett. d).
3. Per ogni giorno di ritardo nella completa e corretta esecuzione delle attività di consegna ed installazione, rispetto al termine di cui al precedente articolo 6 "Termini e luogo di consegna della merce," commi 1 e 2, la Sogei applicherà all'Impresa una penale pari a 0,3 per mille del corrispettivo di riferimento.
4. Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente, per cause imputabili all'Impresa, entro il termine prescritto dall'art.13 "Verifica di conformità", Sogei applicherà una penale pari a 0,3 per mille del corrispettivo di riferimento.
5. Nell'ipotesi in cui non siano rispettate le tempistiche previste all'art. 13 comma 7, Sogei applicherà, per ogni giorno di ritardo una penale pari a 0,3 per mille del corrispettivo di riferimento.
6. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione dei prodotti software si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico e risoluzione, di cui al precedente art. "Servizio di manutenzione", Sogei applicherà all'Impresa una penale pari a:

Presa in consegna

Gravità malfunzionamento	Importo delle penale	Unità di misura temporale per applicazione penale
Critica	0,3 per mille del corrispettivo di riferimento	Per ogni ora di ritardo
Alta	0,3 per mille del corrispettivo di riferimento	Per ogni ora lavorativa di ritardo
Media	0,3 per mille del corrispettivo di riferimento	Per ogni giorno lavorativo di ritardo
Bassa	0,3 per mille del corrispettivo di riferimento	Per ogni giorno lavorativo di ritardo

Risoluzione

Gravità	Importo delle penale	Unità di misura temporale
----------------	-----------------------------	----------------------------------



malfunzionamento		per applicazione penale
Critica	0,8 per mille del corrispettivo di riferimento	Per ogni giorno di ritardo
Alta	0,8 per mille del corrispettivo di riferimento	Per ogni giorno di ritardo
Media	0,5 per mille del corrispettivo di riferimento	Per ogni giorno di ritardo
Bassa	0,5 per mille del corrispettivo di riferimento	Per ogni giorno di ritardo

Per corrispettivo di riferimento si intende, per la manutenzione dei primi 12 mesi delle nuove licenze il corrispettivo relativo alla fornitura di cui all'art. 3 comma 1 lett b), e); per le licenze già in uso, per le licenze AYCE e per le nuove licenze, dopo il periodo di manutenzione in garanzia, il corrispettivo relativo alla fornitura di cui all'art. 3 comma 1 lett a), c), f) e g).

7. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione Hardware si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico e risoluzione, di cui al precedente art.15 "Servizio di manutenzione", Sogei applicherà all'Impresa una penale pari a 0,8 per mille del corrispettivo della fornitura di cui all'art. 3 comma 1 lett. d) o all'art. 3 comma 1 lett. h) di cui per ogni ora lavorativa di ritardo.
8. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine per l'attivazione dei servizi professionali, di cui all'art. 16 comma 3, Sogei applicherà una penale pari 0,3 per mille del corrispettivo della fornitura di cui all'art. 3 comma 1 lett. i) per ogni giorno di ritardo.
9. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai tempi previsti nel piano operativo, Sogei applicherà una penale pari a 0,3 per mille del corrispettivo della fornitura di cui all'art. 3 comma 1 lett. d) per ogni giorno di ritardo.
10. Nel caso di inadempimento da parte dell'Impresa all'obbligo di cui all'articolo "Garanzie", comma 3, Sogei applicherà una penale a titolo di una tantum pari 5.000, 00(cinquemila/00) euro.
11. Per ogni superamento del valore di soglia dell'indicatore "Personale della fornitura inadeguato" di cui al Capitolato Tecnico, Sogei applicherà una penale pari a 1.000 (mille/00) euro.
12. Per ogni superamento del valore di soglia dell'indicatore "Tempestività nell'inserimento di personale", di cui al Capitolato Tecnico, Sogei applicherà una penale pari a 0,3 per mille del corrispettivo della fornitura di cui all'art. 3 comma 1 lett. i) per ogni giorno di ritardo.
13. Nel caso in cui, come previsto dall'"Allegato Privacy" al presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le



misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 20 per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. "condizione particolare di risoluzione".

14. Le penali non potranno essere applicate laddove i ritardi nell'inadempimento della Impresa siano dovuti a motivi riconducibili alla SOGEI, per esempio, i ritardi da parte di SOGEI nella fornitura di rapporti di sistema o altre informazioni richieste dall'Impresa per determinare o replicare il problema, o di accesso presso le sedi della Sogei.
15. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate a Sogei nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di ulteriori inadempienze disciplinate in sede del presente contratto, resta salvo il diverso termine indicato.
16. Sogei, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero farsi rilasciare apposita nota di credito dall'Impresa ovvero compensare il credito, con riferimento alle fatture indicate in piano di fatturazione, con quanto dovuto all'Impresa a titolo di corrispettivo per le prestazioni rispetto alle quali si è determinato l'inadempimento che ha dato luogo all'applicazione della singola penale. Le parti hanno verificato che le fatture su cui si può procedere a compensazione sono di importo sufficiente.
17. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento del maggior danno.
18. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, Sogei si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
19. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere Sogei l'ammontare di eventuali oneri che Sogei dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.



ARTICOLO 19 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo dei beni di cui all'art. 3 è pari a € _____ = (_____/____), così suddiviso:
- a) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura dei beni di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) e è pari _____ = (_____/____) comprensivo della manutenzione per un periodo di 36 mesi dalla Data di Accettazione;
 - b) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura dei beni di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) e è pari _____ = (_____/____) comprensivo della manutenzione per un periodo di 12 mesi dalla Data di Accettazione;
 - c) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura dei beni di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) e è pari _____ = (_____/____) comprensivo della manutenzione per un periodo di 36 mesi dalla Data di Accettazione;
 - d) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura dei beni di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) e è pari _____ = (_____/____) comprensivo della manutenzione per un periodo di 12 mesi dalla Data di Accettazione;
 - e) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura dei beni di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) e è pari _____ = (_____/____) comprensivo della manutenzione per un periodo di 12 mesi dalla Data di Accettazione;
 - f) Il corrispettivo contrattuale per il servizio di cui all'art. 3 comma 1 lettera f) e è pari _____ = (_____/____)
 - g) Il corrispettivo contrattuale per il servizio di cui all'art. 3 comma 1 lettera g) e è pari _____ = (_____/____)
 - h) Il corrispettivo contrattuale per il servizio di cui all'art. 3 comma 1 lettera h) e è pari _____ = (_____/____)
 - i) Il corrispettivo contrattuale per il servizio di cui all'art. 3 comma 1 lettera i) e è pari _____ = (_____/____), le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
IT Senior Specialist	€ _____ = (_____/____)
IT Consultant	€ _____ = (_____/____)
IT Senior Consultant / Architect	€ _____ = (_____/____)



Si precisa che la suddivisione del numero di giornate per figure professionali, così come indicata nel Capitolato Tecnico, è fornita a carattere indicativo e potrà variare nel corso dell'esecuzione del Contratto.

2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la Sogei e/o l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
6. I corrispettivi dovuti all'Impresa per quanto concerne l'attività di manutenzione sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo..
7. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 20 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 19, l'Impresa potrà emettere fattura:
 - a) con riferimento al corrispettivo di cui all'art. 19, comma 1 lett. a), l'Impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto, effettuata la verifica di conformità di cui all'art.13.
 - b) con riferimento al corrispettivo di cui all'art. 19, comma 1 lett. b), c), d), e) l'Impresa potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" come da piano di fatturazione.
 - c) con riferimento al corrispettivo di cui all'art. 19, comma 1 lettere f), g), h) l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate:
 - a decorrere dalla relativa data di scadenza della manutenzione in garanzia per i prodotti software acquistati nel presente contratto effettuata la verifica di conformità di cui all'art.13;



- a partire dalla stipula del contratto per i prodotti software già in uso effettuata la verifica di conformità di cui all'art.13.
- d) Con riferimento al corrispettivo di cui all'art. 19, comma 1 lett. i), l'Impresa potrà emettere fatture con cadenza mensile a termine del mese di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati come approvati dal DDE.
2. La Sogei opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Sogei procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Sogei, non produrrà alcun interesse.
4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che:
- la fattura relativamente ai beni oggetto della fornitura di cui all'art. 3 comma 1 lett. d) dovrà essere prodotta unitamente a relativo/a i) Nota di consegna ii)Rapporto di fine installazione iii) verbale positivo di verifica di conformità iv)Nota rimozione dei residui/rifiuti *(se presenti)*
 - le fatture relative ai restanti beni e servizi oggetto della fornitura di cui all'art. 3 comma 1 dovranno essere prodotte unitamente al verbale positivo di verifica di conformità.
7. L'Impresa prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) _____, il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato, nonché tutte le



altre informazioni indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche e alle quali il Fornitore si impegna ad attenersi

8. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi..
9. A riguardo, Sogei anticipa in questa sede - e il Fornitore accetta- la volontà di procedere a pagamento entro il termine di 60 (sessanta) giorni data ricezione fattura, eccezion fatta per il pagamento delle fatture relativamente alla prestazione dei servizi di manutenzione, come specificato nel piano di fatturazione, che dovrà avvenire successivamente alla relativa Data di accettazione del servizio di cui all'art. 14 comma 14, e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 comma 1 lett. d) del D.lgs. 231/02.
10. Il bonifico, previo accertamento della Sogei della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Sogei entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Sogei, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
11. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Sogei. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. Si precisa che non sono previsti ulteriori oneri in capo all'Amministrazione rispetto a quelli previsti nel presente articolo e, più in generale, al presente Contratto.
13. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla



Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

14. Il corrispettivo dei beni di cui all'art.20 del presente Contratto verrà corrisposto da SOGEI secondo il piano di fatturazione allegato, che dovrà contenere il dettaglio dei beni e servizi oggetto di fatturazione nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto.

ARTICOLO 21 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 22 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Sogei, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con



raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.

3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. L'Impresa che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Sogei e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Sogei e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Sogei, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che la Sogei, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare



il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della lettera a presentare offerta che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nella lettera a presentare offerta e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione alla procedura, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della



normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.

5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. Ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati", come definiti nel Capitolato Tecnico. In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore è consapevole, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, di poter essere nominato da Sogei, in corso di esecuzione contrattuale, con il verbale di affidamento o con ulteriore documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale,



come Responsabile esterno dei trattamenti di dati, in qualità di Responsabile primario o di Sub – Responsabile - in funzione della designazione fatta da SOGEI in qualità di Titolare ovvero di Responsabile primario del Titolare. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'Allegato privacy.

11. Il Fornitore in tal caso dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, riportati nell'“Allegato Privacy” al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
12. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del Fornitore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, la Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente, ai suoi Clienti e/o a terzi.
13. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.

ARTICOLO 24 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla SOGEI, di mantenere riservati, per i cinque anni successivi alla durata del contratto anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni di natura confidenziale in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla SOGEI e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 25 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE



1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto vi sia realizzazione, da parte dell'Impresa, di creazioni intellettuali ed opere di ingegno, quali a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, di prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software, in favore di Sogei e/o l'Amministrazione, detto/i soggetto/i acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
3. Qualora venga promossa nei confronti di Sogei e/o dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa solleva e terrà indenne Sogei, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le ragionevoli spese giudiziali e legali a carico di Sogei, a condizione che Sogei (i) informi prontamente per iscritto l'Impresa di tali iniziative giudiziarie e (ii) consenta all'Impresa di coordinarsi con Sogei per definire la strategia processuale.
4. Sogei si impegna a informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto da Sogei.
5. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 3, Sogei, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle appliance e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato o sia in grado di fornire una soluzione analoga a Sogei, con analoghe funzionalità e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente contratto.

ARTICOLO 26 - UTILIZZO DELLE APPLIANCE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. Fermo restando il divieto di utilizzo di appliance e software non previsti in offerta, l'Impresa, in caso di motivata necessità di tale utilizzo, dovrà richiedere per iscritto alla Sogei l'autorizzazione all'utilizzo delle stesse, negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Sogei medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Sogei costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. E' facoltà di Sogei sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute



opportune.

2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che per tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ai sensi del precedente comma 1, ivi compresi quelli installati ab origine nelle appliance (cd. embedded) ha adottato, tutte le misure utili alla rilevazione dei virus noti all'Impresa alla data di utilizzo al meglio delle proprie competenze ed in conformità con gli standard di mercato.
3. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Sogei di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 27 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nella documentazione della procedura selettiva.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che il Fornitore, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.



ARTICOLO 28 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva costituita mediante _____ emessa da _____. La garanzia, copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
 - per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ;
 - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
5. La Sogei ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La Sogei ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali , nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.
7. La Committente potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo.
9. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del _____ certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.



10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 29 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.

di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

3. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.

4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1,



della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ARTICOLO 30 - RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
 - c) sono state superate le soglie fissate da Committente nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 50/2016;
 - d) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
 - e) il Fornitore ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
 - g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
 - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
 - i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
 - j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - k) in caso di violazione del Patto di integrità: trova applicazione in particolare quanto previsto all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n.114/2014;
 - l) nei casi di cui ai seguenti articoli: "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Ulteriori obblighi e adempimenti a carico dell'impresa", "Garanzie", "Verifica di conformità", "Personale impiegato dal fornitore", "penali", "Trasparenza dei prezzi", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Trattamento dati



personali”, “Obblighi di riservatezza”, “brevetti industriali e diritti d’autore”, “Utilizzo delle appliance e dei prodotti software”, “Garanzia Definitiva”, “Condizione particolare di risoluzione”, “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, , Obblighi relativi al codice etico e al piano di prevenzione della corruzione”, “Clausola Best Customer”.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241

2. La Committente deve risolvere il contratto:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge.
3. Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.



7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire a Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
9. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 31 – CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'“Allegato Privacy” ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile, e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti da Sogei o da terzi incaricati da Sogei, di cui all'“Allegato Privacy” risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - c) nel caso in cui, a fronte della diffida di Sogei comunicata a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti della stessa Sogei o da terzi autorizzati nei confronti del Fornitore, non siano adottate dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento, nei termini assegnati le misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, come previsto dall'“Allegato Privacy”.

Resta fermo quanto previsto all'art. 27.

ARTICOLO 32 - INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 33 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO



1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 34 - SUBAPPALTO

1. Non è previsto subappalto.
2. Si precisa, inoltre, che qualsivoglia riferimento negli Allegati -che sono standard aziendali del Fornitore- a Business Partner e/o rivenditore dell'Impresa deve intendersi non applicabile al presente contratto.

ARTICOLO 35 - OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:

1. Il Fornitore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione con riferimento alla L. 190/2012 e nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali per quanto attiene al D.Lgs. 231/2001.
2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle "Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001" che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
4. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs.



231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

5. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.
6. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
7. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 36 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Sogei per legge.
2. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno
3. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del



D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Impresa medesima.

ARTICOLO 37 - FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 38 - SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

1. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Sogei, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Sogei stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.
2. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

ARTICOLO 39 - CLAUSOLA BEST CUSTOMER

1. L'Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche contrattuali e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela italiana nell'ambito del settore pubblico per forniture analoghe e di totale valore economico paragonabile, a parità di termini e condizioni, al momento della sottoscrizione del presente Contratto.
2. In caso Sogei avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall'Impresa il risarcimento dei danni economici subiti, nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

Roma, lì _____

Sogei S.p.A.

L'Impresa

il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole



e condizioni di seguito elencate: art. 1 “Valore delle premesse, norme regolatrici e clausola di prevalenza. Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione”, art. 6 “Termini e luogo di consegna della merce”, art. 7 “Luogo erogazione Servizi”, art. 8 “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, art. 13 “Verifica di conformità”, art. 17 “Inadempienze retributive e contributive”, art. 18 “Penali”, art. 19 “Corrispettivo”, art. 20 “Fatturazione e pagamento”, art. 22 “Obblighi in tema tracciabilità flussi finanziari”, art. 23 “Trattamento dati personali”, art. 24 “Obblighi di riservatezza”, art. 27 “Danni, Responsabilità Civile e polizza assicurativa”, art. 28 “Garanzia definitiva”, art. 29 “Recesso”, art. 30 “Risoluzione”, art. 31 “Condizione particolare di risoluzione”, art. 33 “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 35 “Obblighi relativi al codice etico e al Piano di prevenzione della Corruzione”, art. 37 “Foro esclusivo”, art. 38 “Subingresso nel contratto”, art. 39 “Clausola Best Customer”.

L’Impresa

il legale rappresentante

NB Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale